

DIFFERITO IL PAGAMENTO TASSE E CONTRIBUTI, NON PER TUTTI!

Con il DL n. 23 del 8 aprile, il pagamento di alcune imposte e tasse è stato posticipato alla scadenza del 16 aprile. Ma solo se l'azienda soddisfa determinati requisiti.

Il decreto è stato finalmente pubblicato nella gazzetta ufficiale e sono disponibili anche le prime istruzioni. Rispondiamo a tre domande:

- (1) Chi può rimandare?
- (2) Cosa può essere rinviato?
- (3) e gli stabilimenti "a chiusura forzata"?

(1) Chi può rinviare?

Aziende e liberi professionisti con fatturato < 50 milioni di euro

- pagamenti in scadenza ad aprile, posticipare e pagare il 30 giugno 2020, ma solo se il fatturato di marzo 2020 è inferiore di almeno il 33% rispetto a quello di marzo 2019
- Pagamenti in scadenza a maggio, posticipare e pagare il 30 giugno 2020, ma solo se il fatturato di aprile 2020 è inferiore di almeno il 33% rispetto a quello di aprile 2019

Aziende e liberi professionisti con fatturato > 50 milioni di Euro

- pagamenti in scadenza ad aprile, posticipare e pagare il 30 giugno 2020, ma solo se il fatturato di marzo 2020 è inferiore di almeno il 50% rispetto a quello di marzo 2019
- Pagamenti in scadenza a maggio, posticipare e pagare il 30 giugno 2020, ma solo se il fatturato nell'aprile 2020 è inferiore di almeno il 50% rispetto a quello dell'aprile 2019

IMPORTANTE

Per poter controllare questo requisito "calo delle vendite" e di conseguenza gestire correttamente il rinvio dei pagamenti, abbiamo bisogno di tutte le informazioni necessarie entro martedì 14 aprile.

Se contabilizzate voi stessi, dovete registrare velocemente i corrispettivi e le fatture di vendita di marzo e darci il relativo OK.

Per poter contabilizzare noi, abbiamo bisogno dei corrispettivi e delle fatture di vendita di marzo entro mezzogiorno di martedì 14 aprile.

(2) Cosa viene rinviato?

Per "semplificare" la gestione non tutte le tasse e contributi vengono rinviati. La nuova data di pagamento del 30 giugno è valida solo per quanto segue:

- ⇒ IVA,
- ⇒ IRPEF su salari/stipendi e rapporti simili
- ⇒ addizionale regionale e comunale sull'imposta sul reddito
- ⇒ contributi sociali sui salari/stipendi
- ⇒ premi INAIL
- ⇒ contributi INPS commercianti e artigiani
- ⇒ Enasarco, ma questo deve ancora essere confermato

(3) Le attività "a chiusura forzata"

Ai sensi dell'art. 8 del DL 9/2020 le strutture alberghiere devono rimanere chiuse

Ai sensi dell'art. 61 del DL 18/2020 ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie devono rimanere chiusi

Per questi esercizi continua ad applicarsi il già noto differimento dei pagamenti in scadenza tra il 2 marzo e il 30 aprile, che ora devono essere effettuati entro il 1° giugno 2020.

Cordiali saluti

CONTOR



Dr. Werner Teutsch

Questa circolare è un'offerta non vincolante di informazioni e serve a scopi informativi generali. Non costituisce una consulenza legale, fiscale o di gestione aziendale. Contor non è responsabile dell'accuratezza, dell'attualità e della completezza delle informazioni. In conformità con l'ordinanza sulla protezione dei dati personali, vi informiamo che, nell'ambito delle nostre attività, vi invieremo circolari non vincolanti e liste di scadenza, in cui vi informeremo sulle novità in materia di diritto fiscale e commerciale, nonché sulle scadenze e gli obblighi fiscali. Se in futuro non desiderate più ricevere tali informazioni da noi, potete opporvi al ricevimento in qualsiasi momento inviando un messaggio a info@contor.it.